

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



COMUNE DI PELUGO

Via Pelugo, 2 38088 Pelugo (TN)



PIANO ATTUATIVO "Balterin"

NORME DI ATTUAZIONE

TAVOLA

R.02

DATA

Settembre 2023 -Rev.01

Architetto CRISTIANA MARZOLI

Via 21 Aprile 12, 38086 Pinzolo (TN)
arch.cristiana@marzoli.net - Tel 0465.501185

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. CRISTIANA MARZOLI

INSCRIZIONE ALBO N° 939

NORME TENICHE DI ATTUAZIONE

Sommario:

Art. 1 – Generalità	3
Art. 2 – Destinazione urbanistica delle aree.....	3
Art. 3 – Elementi individuati dal piano attuativo	3
Art. 4 – Elementi costitutivi del Piano attuativo	3
Art. 5 - Ciclovia.....	3
Art. 6 - Verde pubblico per le aree di sosta e di rispetto	4
Art. 7 - Area di difesa paesaggistica.....	4
Interventi ammessi	4
Interventi vietati	5
Art. 8 - Aree rispetto storico-paesaggistico	6
Art. 9 - Edifici e manufatti esistenti all'interno del Piano Attuativo	6
Art. 10 - Aree di protezione fluviale	6
Art. 11 - Aree agricole del PUP	6
Art. 12 - Infrastrutture e parcheggi.....	6
Art. 13 - Convenzione	6
Art. 14 - Varianti al piano attuativo e modifiche non sostanziali	7

Art. 1 – Generalità

1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Pelugo (di seguito PRG) approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 317 di data 02/03/2015 all'articolo 28 delle Norme di Attuazione prevede la formazione di un piano attuativo di carattere generale, di iniziativa pubblica, che preveda una generalità di interventi finalizzati alla riqualificazione e conservazione dei caratteri agricoli delle aree e alla definizione della ciclovvia di collegamento fra i territori di Pelugo e di Borzago, del comune di Spiazzo, individuando i rispettivi vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione degli interventi di interesse pubblico.

Art. 2 – Destinazione urbanistica delle aree

1. Le aree interessate dal Piano Attuativo ricadono interamente all'interno delle zone agricole di Pregio come definite dal Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie, **Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale** approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1425 di data 24 agosto 2015 (di seguito PTC), sovraordinato rispetto al PRG di Pelugo le cui indicazioni vengono recepite unitamente alla variante di adeguamento alle previsioni del presente Piano Attuativo ai sensi degli articoli 49, comma 4, della L.P. 15/2015, in forza del dispositivo contenuto nella stessa delibera dove viene disposto che *"le previsioni del piano stralcio del PTC della Comunità delle Giudicarie hanno effetto conformativo e prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG"*;

Art. 3 – Elementi individuati dal piano attuativo

1. Il Piano Attuativo all'interno del suo perimetro definisce:
 - ✓ il tracciato della Ciclovvia
 - ✓ le zone destinate a verde pubblico
 - ✓ le aree di difesa paesaggistica
 - ✓ le aree di rispetto storico

Art. 4 – Elementi costitutivi del Piano attuativo

1. Gli elaborati del Piano Attuativo sono costituiti da:
 - R.01 - Relazione Illustrativa
 - R.02 - Norme di attuazione
 - R.03 - Piano particellare di esproprio
 - R.04 - Quadro economico
 - Relazione geologicaELABORATI GRAFICI COSTITUITI DA:
 - Tavola 1. - Estratti cartografici
 - Tavola 2. - Estratti Piano Regolatore Generale: Vigente e di Variante
 - Tavola 3. - Planimetria Generale e Documentazione fotografica
 - Tavola 4. - Dettagli progettuali ciclovvia

Art. 5 - Ciclovvia

1. La ciclovvia verrà realizzata sulla base di un progetto definitivo redatto in conformità con le indicazioni planimetriche e dimensioni indicate nelle cartografie allegate al presente piano attuativo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla L.P. 12/2010 e disciplinari forniti dal Servizio Viabilità della Provincia Autonoma di Trento.

2. Le tavole del Piano Attuativo riportano il tracciato della ciclovia di progetto che collegherà l'abitato di Pelugo con l'abitato di Borzago, del comune di Spiazzo, in sponda sinistra del fiume Sarca.
3. La nuova ciclovia di larghezza prevista pari a 2,50 m, dovrà essere realizzata in modo da evitare il più possibile le opere d'arte, la pavimentazione dovrà essere realizzata in materiali naturali e permeabili.
4. Il progetto definitivo potrà prevedere tutte le opere necessarie all'infrastrutturazione e dettagli esecutivi relativi alla tipologia del fondo ciclabile.
5. La realizzazione della ciclovia dovrà comunque accompagnarsi alla salvaguardia e al ripristino della fascia di vegetazione riparia.
Le azioni di miglioramento della parte vegetazionale che devono comprendere la messa a dimora di specie autoctone, eliminando specie aliene o esotiche.
L'eventuale ricostruzione della fascia riparia dovrà essere effettuata evitando progetti di riqualificazione basati su schemi geometrici, che poco si adeguano alle esigenze ecosistemiche, e tenendo conto delle norme del PTC del rispetto fluviale e degli ambiti ecologici.

Art. 6 - Verde pubblico per le aree di sosta e di rispetto

1. Lungo il percorso della ciclovia è prevista la realizzazione di due aree di sosta, della dimensione di circa 30 mq ciascuna, allestite per la sosta con panchine, cestini dei rifiuti, pannelli informativi, che potranno essere utilizzate anche come postazione fissa per la manutenzione della ciclovia.
2. Nell'intorno della cappella della Madonna delle Grazie fino al limite della partenza della ciclovia è prevista un'area di circa 650 mq da destinare a verde pubblico di rispetto.
3. All'interno dell'area si prevede la possibilità di realizzare solo prato verde. E' ammessa la presenza di alberature di qualità, che dovranno essere costantemente mantenute, solo se preesistenti. Sono ammessi gli interventi di manutenzione del verde e gli interventi necessari di manutenzione della Cappella nel rispetto della normativa di tutela degli edifici storici vincolati D.Lgs. 42/2004.
4. Per necessità di tutela e rispetto è ammessa la realizzazione di recinzioni.

Art. 7 - Area di difesa paesaggistica

1. Il piano attuativo definisce un'area di difesa paesaggistica coincidente con il perimetro del piano attuativo.
2. In questa area, contraddistinta da un elevato pregio paesaggistico intrinseco, si prevede una tutela finalizzata alla salvaguardia dei caratteri naturali e del contesto fisico originario definendo con precisione gli interventi ammessi e gli interventi vietati come di seguito elencato.

Interventi ammessi

3. Sono ammesse colture tradizionali, quali la praticoltura, arativi e frutteti di tipo estensivo che non prevedano la realizzazione di opere di sostegno come indicate al successivo comma 9.
4. Sono ammesse opere di bonifica agraria finalizzate al ripristino delle aree prative abbandonate eliminando il rimboschimento spontaneo nel rispetto dell'andamento naturale del terreno. E' ammesso il ripristino delle mura di terrazzamento esistenti da realizzarsi con le tecniche tradizione delle mura a secco.

5. Le mura a secco dovranno essere conservate e/o ripristinate utilizzando tecniche tradizionali: eventuali consolidamenti statici (fondazione ed elevazioni in cemento, terre armate, e simili) dovranno essere mascherati da un nuovo muro in sassi utilizzando le tecniche tradizione a fuga aperta.
6. All'interno dell'area è ammessa la realizzazione di steccati in legno unicamente a protezione della strada o della ciclovia;
Piccoli steccati in legno di tipo tradizionale sono ammessi anche per recintare piccoli orti di dimensione massima di 100 mq, a servizio degli edifici esistenti nel numero massimo di uno per ogni porzione materiale dello stesso, mantenendo una distanza minima dai confini, dalle strade e dalla ciclovia di 5 m.
7. All'interno dell'area di difesa paesaggistica sono vietate le realizzazioni di nuove costruzioni entro e fuori terra. Sono fatti salvi gli interventi previsti dalle norme del PRG per gli edifici esistenti.
8. L'inedificabilità è necessaria per garantire la conservazione dei caratteri storici e paesaggistici della zona agricola, e per non compromettere finalità ed obiettivi del Parco Fluviale del Fiume Sarca in fase studio da parte della comunità di Valle sulla base dell'accordo di programma approvato dalla giunta Provinciale n. 1844 di data 22/11/2019. L'inedificabilità riguarda anche edifici a funzione agricola, edifici pertinenziali, costruzioni accessorie, costruzioni di limitate dimensioni come definiti agli articoli 84 e 85 del DPP 8-61/Leg.

Interventi vietati

9. Sono vietate colture intensive, ad eccezione dei piccoli frutti, nel rispetto degli altri criteri di tutela, che possano snaturare i caratteri paesaggistici e sottrarre aree necessarie al sostentamento del comparto zootecnico
10. Sono vietate recinzioni che possano interrompere la continuità dei corridoi ecologica lungo le sponde del fiume Sarca.
11. Sono vietate tutte le modifiche che possono comunque incidere sulla consistenza e sul paesaggio elencate come attività edilizia libera dall'articolo 78 della L.P. 15/2015, Sono quindi vietati gli interventi stabiliti alle lettere c), g), h), i), k), l), m), o), r), r bis). (gazebo, strutture prefabbricate precarie, silos, tunnel, teli antinsetto ecc.).
12. Al fine della conservazione degli habitat autoctoni sono ammesse tutte le operazioni necessarie alla eliminazione delle piante infestanti quali per esempio il poligono del Giappone (*reynoutria Japonica*) e al Panace di Mantegazzi.
13. Al fine della conservazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici descritti sono vietate le seguenti opere:
 - palificate di qualsiasi tipo e materiale salvo quelle in legno per supporto di linee elettriche o di telecomunicazione;
 - posa di reti antigrandine, teli antipioggia e teli antinsetto;
 - serre e tunnel a carattere sia permanente che stagionale;
 - demolizione di muretti a secco; qualora fossero interessati dall'area di progetto i muretti a secco verranno opportunamente ricostruiti.
 - realizzazione di scogliere con esclusione di quelle necessarie al sostegno degli argini;
 - cave e discariche, depositi di terre e rocce provenienti da scavi, depositi di legname o depositi di reflui animali di ogni tipo.
 - recinzioni di qualsiasi genere ad esclusione di quelle descritte al precedente comma;

Art. 8 - Aree rispetto storico-paesaggistico

1. Sono aree inedificabili situate in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno conservare, a tutela e conservazione di edifici storici esistenti e per preservare l'immagine del contesto paesaggistico-ambientale.
2. All'interno di queste aree si applicano gli stessi criteri e vincoli previsti per le aree di difesa paesaggistica.
3. Sono ammessi gli interventi di interesse pubblico di infrastrutturazione e per la fruizione pubblica dei beni e gli interventi finalizzati al restauro, riqualificazione e consolidamento degli edifici e manufatti storici esistenti, nel rispetto delle norme di tutela dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 per gli edifici tutelati con vincolo diretto e/o eventuali ulteriori vincoli previsti ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice

Art. 9 - Edifici e manufatti esistenti all'interno del Piano Attuativo

1. Gli edifici esistenti all'interno del perimetro del Piano Attuativo non rientrano nella pianificazione subordinata.
2. Per essi si applicano le norme di PRG come definite per gli edifici esistenti in zona agricola, o per gli edifici storici catalogati, e nel rispetto delle norme di tutela dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 per gli edifici tutelati con vincolo diretto e/o eventuali ulteriori vincoli previsti ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice.

Art. 10 - Aree di protezione fluviale

1. Le aree di protezione fluviali interessate dal perimetro del Piano Attuativo sono soggette alle norme stabilite dal PTC stralcio della Comunità *"Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale"*, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1425 di data 24 agosto 2015", richiamate all'articolo 28 nelle NdA del PRG.

Art. 11 - Aree agricole del PUP

1. le aree agricole del PUP Art. 37 interne al piano attuativo sono disciplinate dalle norme di PRG in adeguamento alle norme del PUP e PTC.
2. All'interno di queste zone sono ammessi gli utilizzi ai sensi di tali norme con i limiti e prescrizioni definite dalle norme di difesa paesaggistica e rispetto storico-paesistico del presente piano attuativo.

Art. 12 - Infrastrutture e parcheggi

1. Per l'attuazione del piano attuativo non sono previsti interventi di infrastrutturazione diversi da quelli già elencati e descritti nei precedenti articoli.
2. All'esterno del perimetro del Piano attuativo il Piano Regolatore Generale potrà definire ulteriori e diverse previsioni finalizzate alla fruizione dell'area ludico-sportiva delle Masere.

Art. 13 - Convenzione

1. Per l'attuazione degli interventi non sono previste convenzioni. Sono fatte salve le possibilità di stipulare accordi urbanistici con soggetti privati, nel rispetto della normativa provinciale, comunque finalizzati alla attuazione degli interventi previsti dalle presenti norme.

Art. 14 - Varianti al piano attuativo e modifiche non sostanziali

1. Varianti al Piano Attuativo potranno essere proposte dalla Amministrazione comunale ogni qualvolta ne ricorra la necessità nel rispetto delle procedure previste dalla normativa provinciale.
2. Le modifiche non sostanziali che potranno essere effettuate sia nella fase di progettazione definitiva, esecutiva o realizzazione delle opere e che non comportano variante al presente piano attuativo sono:
 - a) scostamento dell'asse della ciclovia, nel limite massimo di 20 metri per parte dall'asse indicato nella planimetria del piano attuativo;
 - b) diversa dimensione trasversale della sede della ciclovia, nel rispetto del limite massimo previsto dal comma 6, articolo 4, della L.P. 12/2002;
 - c) diversa forma e/o posizione delle aree di sosta poste lungo la ciclovia nel rispetto del limite massimo totale di 60 mq di superficie;
 - d) diversa forma e dimensione dell'area a verde di rispetto attorno alla Cappella delle Madonna delle Grazie esteso fino al limite della ciclovia definito nel rispetto della precedente lettera a);

Pinzolo 12/09/2023

Il Tecnico

ARCH. CRISTIANA MARZOLI